

ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Liquidazione Controllata CCII n. R.G. 1/2024

Numero Sentenza: 12/2024

Ricorso Per Liquidazione Controllata n. R.G. 94-1/2023

Procedimento Unitario R.G. n.94/2023

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA – III SEZIONE CIVILE –in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Angela Marchesiello - Presidente

dott. Antonio Lacatena - Giudice rel./est.

dott. Emanuele Lucchini - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- letti gli atti del procedimento per sovraindebitamento promosso da Natola Paola Emanuela (cod. fisc. NTLPMN76R53D643F), nata a Foggia il 13/10/1976 ed ivi residente al viale Ofanto n. 15, avente ad oggetto la domanda di liquidazione dei beni in favore dei creditori;

(OMISSIS)

- visto l'art. 270 CCII;

PQM

1. dichiara aperta la liquidazione controllata di Natola Paola Emanuela e nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Antonio Lacatena;
2. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, co. 2, CCII, il dott. Marcello Tenore;
3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
4. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
5. ordina la consegna e il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; dispone, altresì, l'interruzione dei pagamenti per cessioni o deleghe di pagamento;
7. a precisazione di quanto al punto che precede, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente – e conseguentemente a motivare analiticamente – il non subentro nell'esecuzione individuale già pendente (R.G.E. Trib. Foggia, n. 90/2021) alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente utile per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione dei beni oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile; nel caso in cui la procedura esecutiva versi in fase avanzata (ad es. già esperiti tentativi di vendita), invita il liquidatore a subentrare nell'esecuzione individuale pendente;
8. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. dispone l'apprensione alla procedura di qualsiasi entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ad eccezione del reddito mensile da insegnante iscritta nelle graduatorie scolastiche GPS I fascia, allo stato percepito da Natola Paola Emanuela, giacché funzionale alle esigenze di sostentamento/mantenimento del debitore e della sua famiglia;
10. dispone che il liquidatore provveda entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e

alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

11. dispone che l'inventario dei beni contempli tutti i beni del debitore sia mobili che immobili, compresi i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei crediti, stipendi, pensioni, salari o frutti di cui all'art. 268 co. 4 CCII; conseguentemente, il liquidatore darà conto dell'esistenza di tali beni nel programma di liquidazione da sottoporre al giudice delegato, indicando tempi e modalità della loro liquidazione (art. 272 comma 2 CCII);

12. dispone che il liquidatore provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

13. precisa che le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;

14. dispone che il liquidatore riferisca al giudice delegato sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera contenenti: un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura (ricordando che *ex art. 275 co. 1 CCII* il mancato deposito di tali relazioni è causa di revoca e se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso); nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche **a)** se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; **b)** ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII (compresa una valutazione sulla condotta del debitore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode). Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

15. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

16. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII; precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;

17. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

18. autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

19. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Foggia, così deciso il 13 dicembre 2023 nella camera di consiglio della Terza sezione civile.

(seguono le firme)

Depositata in cancelleria e pubblicata il giorno 16/01/2024.

Per estratto conforme.

Foggia, li 16/01/2024

Il Funzionario Giudiziaro
dott.ssa Elisabetta Cata Slatto

